



COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.100 DEL 30 OTTOBRE 2023



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Comunale, del Presidente, dei Consiglieri e delle Commissioni.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo di tutta l'attività dell'ente. Le competenze così come le varie funzioni dei consiglieri sono previste dal vigente ordinamento Enti Locali, dallo Statuto e dal presente regolamento.
3. L'attività del Consiglio e le funzioni dei consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
4. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto, o dal presente regolamento, sono adottate dal Presidente ispirandosi ai detti principi nel rispetto delle citate norme, udito il Vicepresidente e la conferenza dei Capigruppo consiliari con l'intervento del segretario comunale.
5. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) Gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3 del tuel, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco, del presidente del consiglio e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 2 – FONTI NORMATIVE

1. Le fonti normative che regolano l'organizzazione, il funzionamento, le adunanze del consiglio comunale, l'esercizio delle funzioni del consiglio, del presidente e dei consiglieri sono:

- Il vigente Ordinamento Enti Locali
- Le altre leggi vigenti in materia
- Le Leggi nazionali richiamate o recepite in Sicilia
- Lo Statuto Comunale

2. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento;

Inoltre le presenti norme saranno disapplicate in attesa di un loro adeguamento, qualora per intervenute modifiche alla legislazione statale o regionale fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

ART. 3 INTERPRETAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Nella interpretazione e nella applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente articolo 1 e le norme richiamate al precedente articolo 2.
2. Le eccezioni sollevate durante l'adunanza dei consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno sono sottoposte al Presidente. Egli, se è necessario sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere, sentito il segretario comunale, le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione, a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al quarto comma del presente articolo.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali al di fuori delle adunanze, relative alle interpretazioni di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente.
4. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere che non è vincolante per il Presidente.
5. L'interpretazione della norma, data dal Presidente, a seguito del parere del Segretario ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

CAPO II

LE ADUNANZE

ART. 4 – ADEMPIMENTI DELLA PRIMA ADUNANZA

1. Come per legge.

ART. 5 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

1. Come per legge.

ART. 6 SEDE DELLE ADUNANZE, DENOMINAZIONE DELL'AULA CONSILIARE ED USO DELLA STESSA

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede Comunale di Villa Filangeri, nell'aula a tal uopo destinata, nella quale oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri e per il Segretario devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco ed i suoi delegati, per i funzionari ed impiegati addetti al servizio.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

3. Apposito spazio con accesso indipendente dev'essere destinato al pubblico.
4. Spazio adeguato all'interno dell'aula consiliare dev'essere inoltre riservato agli operatori dell'informazione per consentire loro di seguire i lavori del consiglio, previa autorizzazione del Presidente.
5. Per motivi particolari le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, su comunicazione del Presidente, previa conferenza dei Capigruppo.
6. Per la trattazione di materie di interesse sovra-comunale le sedute del Consiglio potranno svolgersi, altresì, su iniziativa di uno dei Comuni o presso altra sede.
7. Durante le sedute possono avere accesso agli spazi destinati ai Consiglieri, agli Amministratori che partecipano alla seduta, al Segretario comunale soltanto coloro che sono stati invitati ad intervenire in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, previa autorizzazione del Presidente.
8. Nessuno può entrare armato nell'aula consiliare.
9. La forza pubblica non può entrare nell'aula consiliare se non è richiesta dal Presidente.
10. Il Consiglio Comunale determina la intitolazione dell'Aula consiliare e dei locali annessi. È possibile, per scopi attinenti le finalità istituzionali dell'Ente e comunque, con esclusione dello scopo di lucro, la concessione a terzi dell'uso dell'Aula consiliare e dei locali annessi, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 7 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal presente regolamento o da altre disposizioni di legge e possono essere trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del Comune. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato, in silenzio, mantenendo contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione. Sono autorizzate le riprese e le trasmissioni radiotelevisive e fotografiche, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare e nel rispetto della normativa sulla privacy. I Consiglieri presteranno il relativo consenso al trattamento dei dati; il suddetto consenso verrà prestato una sola volta a valere su tutte le sedute del Consiglio Comunale.
2. L'ammissione del pubblico nello spazio ad esso riservato è regolamentato con norme stabilite dal Presidente.
3. Qualora il pubblico disturbasse il regolare svolgimento della seduta, il Presidente potrà ordinare l'allontanamento dei responsabili ed in casi più gravi adottare provvedimenti adeguati, compreso lo sgombero dello spazio riservato al pubblico.
4. L'adunanza si tiene in forma segreta, quando vengono trattati argomenti che implicino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

5. Quando nella trattazione di un argomento in seduta Pubblica, siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, incapacità e comportamenti di persone, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi e propone al Consiglio, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.

6. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre i componenti del Consiglio Comunale, il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Comunale ed il Responsabile dell'ufficio cui si riferisce l'argomento in discussione.

ART.8 ADUNANZE APERTE.

1. In presenza di particolari ragioni sociali e/o politiche e di interesse pubblico, il Sindaco, il Presidente, la conferenza dei capi gruppo, la Giunta, un terzo dei consiglieri comunali, un numero di 200 cittadini elettori del Comune, possono chiedere la convocazione del Consiglio Comunale aperto.

2. Il Consiglio Comunale aperto viene convocato dal Presidente, previo parere favorevole della Conferenza dei Capi gruppo, con seduta da tenersi non oltre 20 gg. dalla richiesta, anche in sede diversa da quella comunale ove vi siano dimostrate ragioni di opportunità e lo stato dei luoghi lo consenta.

3. Della convocazione del Consiglio Comunale aperto deve essere data massima pubblicità anche con gli organi di informazione ed inviti personali, secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio di concerto con la Conferenza dei capigruppo, previa comunicazione alla Prefettura.

4. Il Consiglio Comunale aperto è presieduto dal Presidente del Consiglio che lo coordina e ne indirizza i lavori, consentendo al pubblico intervenuto di prendere la parola per brevi interventi (non oltre 10 minuti) pertinenti la questione trattata.

5. Della seduta viene redatto processo verbale dell'argomento trattato e al termine dell'adunanza aperta, dopo l'uscita dall'Aula degli invitati, possono essere sottoposte alla discussione e al voto del Consiglio Comunale proposte di mozione o di ordine del giorno sull'argomento oggetto della seduta, purché esse non riguardino impegni di spesa per il Comune e non comportino obbligazioni o limiti giuridicamente vincolanti. Nelle sedute aperte del Consiglio Comunale non possono essere trattati argomenti diversi da quello oggetto della seduta.

CAPO III

GLI ORGANI CONSILIARI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ART. 9 - ELEZIONE

1. Come per legge.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

ART. 10 ATTRIBUZIONI E POTERI

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, nel quadro delle attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto, rappresenta il Consiglio Comunale e ne assicura il buon andamento, ispirandosi a criteri di imparzialità e valorizzandone le prerogative. Fa osservare il Regolamento, assume le opportune iniziative per il funzionamento ed il coordinamento delle Commissioni Consiliari, vigila sulla corretta comunicazione delle attività del Consiglio Comunale e delle sue Commissioni, assicurando un'adeguata informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. Presiede l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Capigruppo.

2. Al Presidente del Consiglio Comunale, spetta la diramazione degli avvisi di convocazione stabilite dalla legge e l'attivazione delle Commissioni consiliari costituite. Inoltre svolge le funzioni previste dallo statuto e dalle vigenti norme regolamentari e in particolare:

- convoca e presiede il Consiglio Comunale;
- dirige, modera e dichiara chiusa la discussione avendo la facoltà di intervenire quando lo ritiene utile per il regolare svolgimento dei lavori d'aula, mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme del presente regolamento;
- pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare;
- proclama il risultato delle votazioni con l'assistenza degli scrutatori;
- ha facoltà di sospendere le adunanze, sciogliendole nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno;
- decide sulla ricevibilità degli atti presentati per l'esame del Consiglio;
- dà la parola assicurando il rispetto dei tempi previsti per ciascun intervento;
- puntualizza i termini delle proposte da discutere e da votare e le modalità delle votazioni;
- può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio Comunale o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo su questioni di interesse generale;
- promuove i rapporti del Consiglio con il Collegio dei Revisori dei Conti e con tutti gli organismi ai quali il Comune partecipa;
- assicura la regolarità delle sedute consiliari disponendo sull'utilizzazione del personale della polizia municipale ivi assegnato e autorizza l'accesso in aula delle forze di Polizia;

3. Il Presidente organizza l'utilizzazione dei mezzi e delle strutture in dotazione al Consiglio e decide i provvedimenti da adottare per assicurare, a ciascun Consigliere ed ai Gruppi Consiliari, il proficuo esercizio del loro mandato, favorendo l'acquisizione di informazioni e documenti e sollecitando la collaborazione degli uffici comunali per la presentazione di delibere e istanze consiliari.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

4. Il Presidente rappresenta la figura di garanzia e di equilibrio nel rapporto tra l'assemblea degli eletti e l'azione politica promossa dalla Giunta Municipale; a tal fine il Presidente si riunisce, con cadenza bimestrale, con i membri della Giunta Municipale per concordare l'attività di programmazione dell'Amministrazione da sottoporre alla discussione e/o all'approvazione del Consiglio Comunale.

5. Nelle manifestazioni pubbliche e nel cerimoniale, il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio Comunale; in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente o da un Consigliere da lui-delegato.

Art.11 CESSAZIONE DALLA CARICA

-Il Presidente del Consiglio Comunale cessa dalla carica per dimissioni o per perdita della qualità di Consigliere Comunale.

CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 12 - DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

1. I Consiglieri Comunali esercitano i diritti ed i poteri loro conferiti nell'ambito delle prerogative previste dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.

2. Ogni Consigliere rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva, egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto, nei limiti di cui al comma 1.

ART.13 - INCOMPATIBILITÀ E DIVIETI

1. Le ipotesi di incompatibilità, i divieti ed ogni altro limite, che grava in capo ai Consiglieri Comunali, al Sindaco, agli Assessori e a tutti coloro che sono tenuti alla partecipazione ai lavori consiliari, sono disciplinati dalla legge.

2. Il consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali, di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione, richiedendo che ciò sia fatto constatare a verbale.

3. Le cause di decadenza dal ruolo di Consigliere Comunale sono disciplinate secondo norma di legge. L'assenza ingiustificata e continuativa a tre sedute di Consiglio Comunale determinano la decadenza dal ruolo di Consigliere Comunale.

ART. 14 - DECORO E COMPOSTEZZA DEL CONSIGLIERE COMUNALE E DEGLI INTERVENUTI ALLE SEDUTE

1. Il Consigliere Comunale cura il decoro e la compostezza del proprio abbigliamento nell'esercizio delle sue funzioni ed in modo particolare per la partecipazione ai lavori d'Aula.

2. Al medesimo principio devono attenersi tutti coloro che intervengono a vario titolo alle sedute di Consiglio Comunale.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

ART. 15 - CONSIGLIERE ANZIANO

1. Ad ogni fine previsto dal presente regolamento e quando non risulti specificatamente espresso, è Consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta costituita dai voti di preferenza; in caso di parità di voti, è Consigliere anziano il più anziano di età.
2. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano, è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

ART. 16 - DIRITTI DI INFORMAZIONE, DI ACCESSO E DI COPIE

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accedere alle strutture comunali e di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue istituzioni dipendenti e società partecipate, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato, nonché di accedere agli atti e documenti in loro possesso.
2. La richiesta di accesso è avanzata al responsabile apicale della struttura organizzativa competente per materia del Comune, per iscritto ovvero a mezzo pec, il quale ha l'obbligo di evaderla nel termine di trenta giorni dalla richiesta salvo diversa previsione della legge o del regolamento. Per quanto riguarda gli enti di cui al comma 1, la richiesta di accesso può essere inoltrata anche direttamente ai rispettivi organi competenti.
3. Il diniego o il differimento dell'accesso possono essere opposti solo nei casi normativamente previsti; i relativi provvedimenti sono motivati e contro di essi il Consigliere richiedente può ricorrere nei termini e modi previsti dalla legge. Qualora il responsabile del settore competente dovesse impedire al Consigliere Comunale il proprio diritto-dovere di svolgere liberamente il diritto di accesso, omettendo, oltre i termini ammessi dalla legge e dai regolamenti, la trasmissione di atti necessari ad espletare le proprie funzioni istituzionali, questi ha la facoltà di richiedere al Segretario e/o al Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari l'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.
5. Il Consigliere ha diritto di ottenere copia informatica di tutti i documenti amministrativi di cui fa richiesta e solo in subordine, ove non sia possibile per ragioni tecniche il rilascio della prima, copia cartacea dei medesimi.
6. Qualora, nei limiti della vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali, la richiesta di accesso riguardi un atto che non è detenuto dall'Amministrazione comunale, ma comunque giuridicamente collegato al Comune, il Responsabile apicale della struttura organizzativa competente per materia provvede affinché questa sia tempestivamente evasa. Le copie sono rilasciate gratuitamente in carta libera ed in esenzione dei diritti di Segreteria.
7. Previa dichiarazione di accettazione da parte del Consigliere Comunale, le copie dei documenti di cui ai commi precedenti, con le procedure ed i tempi sopra previsti, possono essere rimesse all'indirizzo di posta elettronica, assegnato al Consigliere o a quello dallo stesso indicato.

ART. 17 - DIRITTI DI INIZIATIVA



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

1. Nell'ambito delle prerogative e delle competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto comunale, dal presente regolamento, nonché da altri regolamenti comunali, i Consiglieri Comunali hanno, in particolare, il diritto di:

- a) presentare al Consiglio proposte di deliberazione, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge e allo statuto;
- b) proporre la modifica dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale;
- c) proporre le questioni pregiudiziali o sospensive;
- d) presentare emendamenti;
- e) presentare interrogazioni;
- f) presentare interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
- g) presentare ogni altra istanza e/o proposta su argomenti inerenti le funzioni di indirizzo o controllo politico - amministrativo, anche tendenti a chiedere il pronunciamento o un'iniziativa del Consiglio Comunale;
- h) esercitare gli altri diritti previsti dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.

2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni vengono inserite all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e trattate secondo l'ordine stabilito dal Presidente, sentita la Commissione Capigruppo. Allo svolgimento delle stesse è dedicata, un'ora della seduta consiliare, quelle non svolte vengono rinviate alla successiva convocazione.

ART. 18 - PROPOSTE DI DELIBERAZIONI D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. La proposta di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio, è formulata in formato digitale e sottoscritta dal Consigliere proponente. La medesima deve essere inserita nella piattaforma Atti Amministrativi per l'acquisizione dei pareri previsti dalla legge. Il Presidente del Consiglio la iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio utile per la trattazione e, comunque, non oltre 30 giorni dalla presentazione della stessa.

2. Il Consigliere proponente può avvalersi della collaborazione degli uffici comunali per la predisposizione della proposta di deliberazione di cui al comma 1, secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e delle direttive del Segretario comunale.

ART. 19- EMENDAMENTI

1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, modificazioni, soppressioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione; gli emendamenti possono essere proposti dai Consiglieri e dalle Commissioni Consiliari ovvero dal Sindaco o da un Assessore, in quanto proponente o a ciò appositamente delegato, questi ultimi per le sole proposte di loro



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

iniziativa. Emendamenti e sub emendamenti sono trattati, di norma, dopo la chiusura della discussione generale.

2. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. La verifica di attinenza viene effettuata dal Presidente, sentito, se ritenuto necessario, il Segretario comunale.

3. Salva la previsione di termini diversi, stabilita dalla legge, dallo Statuto o da altri regolamenti emanati per specifiche materie, gli emendamenti sono presentati in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale fino a 24 ore prima del giorno dell'adunanza o nel caso di convocazioni d'urgenza, prima dell'inizio della seduta. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità, consistenti in mere correzioni o rettifiche, possono essere presentate in forma scritta o in forma verbale al Presidente del Consiglio Comunale, competente a deciderne l'ammissibilità, nel corso della seduta. Le proposte di emendamento pervenute prima dell'adunanza (fino a 24 ore prima della stessa) sono subito trasmesse al Segretario Comunale che ne cura, con procedura d'urgenza, l'istruttoria. Per le proposte di variazione di limitata entità, presentate nel corso della seduta, il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, in assenza del Responsabile competente per materia, esprime parere nell'ambito delle sue competenze.

4. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente reputa appropriato. Per tutti gli emendamenti presentati relativi ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione.

5. La votazione degli emendamenti precede quella del testo della proposta originaria. Sono votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione, quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.

6. I sub emendamenti sono proposte di modifica agli emendamenti, possono essere presentati prima che si chiuda la discussione sugli emendamenti. Sia degli emendamenti che dei sub emendamenti il Presidente ne dà notizia all'Assemblea, dopo che sono stati presentati alla presidenza del consiglio redatti per iscritto e Firmati dai proponenti.

7. I sub emendamenti sono posti in votazione prima degli emendamenti cui gli stessi si riferiscono. Non sono ammessi sub emendamenti soppressivi. Non sono ammessi emendamenti e sub emendamenti se contrastano con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio. I sub emendamenti, anche se approvati, decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono respinti.

8. Si può rinunciare in qualunque momento prima della votazione all'emendamento e/o sub emendamento presentato, che in tal caso decade.

ART. 20 - INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella richiesta, rivolta al Sindaco o ad uno o più Assessori, di avere informazioni su fatti o sull'attività dell'Amministrazione.

2. Le interrogazioni sono inviate al Presidente del Consiglio Comunale e per conoscenza al Segretario comunale, sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

3. L'interrogante può chiedere che gli venga risposto solo per iscritto oppure oralmente; se non lo specifica, si intende che l'interrogazione è a risposta orale.
4. Se è richiesta risposta scritta, l'interrogazione, per il tramite dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale o della Segreteria comunale è inoltrata al Sindaco o agli Assessori interrogati, entro cinque giorni successivi a quello della sua presentazione. L'Amministrazione ha quaranta giorni dalla trasmissione per formulare la risposta scritta.
5. Anche se l'Amministrazione non proceda alla risposta nei termini di cui al precedente comma, l'interrogazione viene comunque inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale immediatamente successiva ai quaranta giorni di cui al comma precedente.
6. Se è richiesta risposta orale l'interrogazione, sempre per il tramite del Presidente, è trasmessa al Sindaco o agli Assessori ed è trattata in Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sua presentazione.
7. L'illustrazione è contenuta nel tempo massimo di cinque minuti. La risposta è contenuta nel tempo massimo di dieci minuti. Dopo la risposta può intervenire solo il Consigliere interrogante con una dichiarazione, contenendo il suo intervento entro il tempo massimo di cinque minuti. Non è possibile ulteriore replica del rispondente e non è consentito alcun dibattito. Se l'interrogazione è stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario. In ogni caso, l'interrogazione non può essere trattata ed è rinviata alla successiva seduta se non si trovi in aula l'interrogante e nel caso di più firmatari almeno uno di essi.
8. L'argomento già trattato in seno ad una interrogazione non può essere nuovamente trattato in una nuova interrogazione prima che siano decorsi 3 mesi.

ART. 21 - INTERPELLANZE

1. L'Interpellanza consiste nella domanda fatta, per iscritto, al Sindaco, alla Giunta, o al singolo Assessore circa i motivi e gli intendimenti della loro condotta.
2. Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno dopo le interrogazioni.
3. Il tempo concesso all'oratore per svolgere l'interpellanza non può eccedere i dieci minuti.
4. Dopo la risposta del Sindaco o dell'Assessore, l'interpellante ha diritto di replica per non più di cinque minuti, per dichiarare se è soddisfatto o meno.
5. Una interpellanza può essere trasformata in mozione.
6. Ove l'interpellanza sia firmata da più consiglieri il diritto di replica spetta ad uno dei firmatari per ciascuno gruppo.
7. Qualora il Consiglio lo contesta, le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi, possono venire raggruppate e svolte contemporaneamente. In tal caso il diritto di replica spetta ad uno dei firmatari di ciascuna interpellanza per ciascun gruppo.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

8. L'interpellanza si intende decaduta se l'interpellante non sia presente al suo turno; può peraltro essere ripresentata.

ART. 22 - MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta diretta a provocare una discussione su affari o questioni di particolare importanza e da determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Sindaco, la Giunta o un Assessore, devono seguire nella trattazione dell'affare o questione.
2. La mozione viene tratta di norma entro 30 giorni dal suo deposito. E' letta in Consiglio Comunale, e deve essere posta all'ordine del giorno della convocazione successiva in sessione ordinaria.
3. Sulla mozione parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i consiglieri che lo richiedono, oltre che il Sindaco e gli Assessori. Esaurita la discussione la mozione viene posta in votazione.
4. Se la mozione è stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.

ART. 23 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Come per legge

ART. 24 - ORDINI DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno è una decisione adottata dal Consiglio Comunale, con cui esso esprime la propria posizione o formula proposte o richieste su questioni di rilevante pubblico interesse attinenti gli interessi diretti o indiretti della comunità amministrata.
2. L'ordine del giorno è presentato al Presidente del Consiglio Comunale ed è iscritto entro 30 giorni, dopo l'esame del Presidente.
3. Per la discussione in Consiglio degli ordini del giorno si applicano i tempi degli interventi relativi alle proposte di deliberazione.
4. Non sono consentiti emendamenti al documento ordine del giorno eventualmente presentati, salvo che non si tratti di mere correzioni, al fine di evitare il mutamento della valenza e finalità politica dell'atto proposto.
5. L'Amministrazione e/o i proponenti hanno facoltà di replicare, direttamente o a mezzo degli uffici, per dare spiegazioni e per dichiarare se accettino o respingano quanto in argomento.

ART. 25 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER I CONSIGLIERI COMUNALI

1. Per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale ed alle Commissioni consiliari, al Consigliere Comunale spetta un gettone di presenza il cui importo è stabilito dalle disposizioni regionali ed, eventualmente, ove consentito, con specifica delibera consiliare.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

2. Nell'ambito della stessa giornata al Consigliere dovrà essere corrisposto il gettone di presenza nella misura massima di due, qualora lo stesso partecipi a due sedute di commissioni consiliari o in alternativa consiglio comunale e commissione.

ART. 26 - MISSIONI

1. Per la partecipazione a missioni in rappresentanza del Consiglio Comunale, ove oltre alla presenza del Presidente vi sia l'esigenza di coinvolgere i Gruppi Consiliari, deve essere dato avviso dal Presidente almeno ai Capigruppo fissando un termine per le eventuali adesioni dei Consiglieri. Il numero dei Consiglieri non può in ogni caso essere superiore a tre garantendo anche la rappresentanza del Gruppo di minoranza riferito alla lista eletta ed applicando il principio di rotazione. Sulla designazione decide il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

2. Le missioni dei Consiglieri per la partecipazione alle iniziative istituzionali sono, in ogni caso, autorizzate dal Presidente del Consiglio, previa richiesta motivata degli interessati.

GRUPPI CONSILIARI

ART. 27 - COSTITUZIONE E PRESIDENZA DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare.

2. I Gruppi Consiliari sono costituiti da un numero di Consiglieri non inferiore a tre, salvo che un Consigliere dichiara la propria appartenenza ad un partito politico che abbia in quel momento rappresentanza nel Parlamento Italiano ovvero nell'Assemblea Regionale Siciliana. La dichiarazione di costituzione del Gruppo consiliare, ove non sia stata già effettuata, deve essere comunicata per iscritto nella seduta di insediamento al Presidente del Consiglio Comunale unitamente al nominativo del Consigliere designato Capogruppo. Analogamente deve essere comunicata ogni variazione che interviene nella composizione dei Gruppi o nella designazione dei Capigruppo.

3. In difetto della comunicazione di cui al comma precedente è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano per numero di voti del gruppo stesso.

4. Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio per iscritto oppure durante una seduta consiliare.

5. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del Consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.

6. Ogni Consigliere può, in ogni momento, recedere dal Gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro Gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione, salvo i casi di adesione a gruppo con rappresentanza nel Parlamento Italiano ovvero nell'Assemblea Regionale Siciliana.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

7. Il Consigliere che abbia esercitato la facoltà di recesso dal proprio Gruppo, che non intenda confluire in altri Gruppi esistenti e che, comunque, non appartiene ad alcun Gruppo, risulta Indipendente. I Consiglieri che, anche in tempi diversi, abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio Gruppo, che non intendano confluire in altri Gruppi esistenti e che, comunque, non appartengono ad alcun Gruppo, confluiscono nel Gruppo Misto. L'adesione al Gruppo Misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.

Il Gruppo Misto elegge al suo interno un Capogruppo, che esercita tutte le prerogative previste dallo Statuto e dal presente regolamento, fatta salva l'autonomia e l'indipendenza politica dei singoli componenti, che consente loro di manifestare, nei limiti delle prerogative assegnate al Gruppo Misto, la propria posizione con riguardo a tutte le questioni oggetto del proprio mandato; sono fatte salve le prerogative riservate ai soli Gruppi consiliari collegati alle liste elette in Consiglio

ART. 28 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI

1. La Conferenza dei Capigruppo consiliari è un organo meramente consultivo del Consiglio Comunale.

2. E' convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o in sua assenza dal Vice Presidente.

3. La conferenza è convocata anche su domanda motivata di almeno uno dei capigruppo.

4. La conferenza è istituita per: a) programmare, in termini organizzativi, iniziative istituzionali o altre iniziative volte a promuovere verso l'esterno l'attività del Consiglio Comunale. b) collaborare col Presidente per la corretta interpretazione dei regolamenti; c) adottare le misure organizzative necessarie alla migliore utilizzazione delle risorse messe a disposizione per l'esercizio delle funzioni attribuite al Consiglio Comunale; d) svolgere le altre funzioni che il Presidente ritenga di sottoporle.

2. Il Presidente del Consiglio può delegare, in caso di assenza, il Vicepresidente a presiedere la Conferenza. Il Capogruppo, in caso di impedimento a partecipare alla conferenza, ha la facoltà di nominare un proprio sostituto appartenente al gruppo medesimo.

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 29 - ISTITUZIONE

1. Il Comune di Santa Flavia istituisce nel proprio ambito le Commissioni Consiliari.

2. Le Commissioni Consiliari permanenti durano in carica sino alla data fissata per l'elezione di rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 30 - COMPITI

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno il compito di: a) svolgere funzioni istruttorie, consultive, referenti e di iniziativa deliberativa sugli atti di competenza del Consiglio Comunale; b) esaminare e approfondire questioni di interesse generale e/o locale, di propria iniziativa e/o loro demandate dal Consiglio Comunale o dal Presidente del Consiglio; c)



COMUNE DI SANTA FLAVIA Città Metropolitana di Palermo

formulare, su richiesta di Presidenti di altre Commissioni, pareri su questioni all'esame di tali Commissioni, relativamente ai punti rientranti nelle proprie competenze; d) fare sopralluoghi presso locali e/o aree di proprietà comunale ove vengono espletate funzioni e servizi di competenza del Comune.

ART. 31 - COMPETENZE PER MATERIA E ATTRIBUZIONE DELLE MATERIE ALLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. Le Commissioni Permanenti si pronunciano su tutte le questioni di competenza del Consiglio Comunale, degli Enti e delle Società a partecipazione comunale, di Fondazioni e Comitati, ove esistenti, in relazione alle materie a ciascuna di esse attribuite.
2. Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate espressamente, il Presidente del Consiglio ne attribuisce l'esame alla Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.
3. Nel caso in cui la proposta riguardi materia di competenza di più Commissioni o ne sia controversa o dubbia l'appartenenza, il Presidente del Consiglio può proporre la convocazione congiunta di più Commissioni, per le determinazioni del caso. Resta salva la facoltà delle singole Commissioni di riunirsi separatamente ed esprimere autonomo parere.
4. Le Commissioni congiunte designano, tra i rispettivi Presidenti, un Presidente di seduta ed esprimono parere a maggioranza dei componenti presenti. Il numero legale, nelle ipotesi di Commissioni congiunte, è costituito dalla metà più uno dei presenti.
5. Il Consiglio Comunale istituisce le seguenti Commissioni Consiliari a carattere permanente:

I COMMISSIONE CONSILIARE - Affari Generali e Istituzionali, Regolamenti e Statuto, Personale, Servizi Informatici, Affari Legali e Contenzioso, Viabilità e Traffico, Toponomastica, Polizia Municipale;

II COMMISSIONE CONSILIARE - Bilancio, Tributi, Economia e Finanze, Patrimonio e Società partecipate, Istruzione e Servizi Scolastici, Servizi Sociali, Integrazione, Politiche Giovani, Attività Produttive, Agricoltura;

III - COMMISSIONE CONSILIARE - Protezione Civile, Artigianato, Lavoro e Sviluppo Economico, Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Urbanistica, Territorio e Ambiente, Servizi Manutentivi e a Rete, Beni Confiscati, Cultura, Sport, Spettacolo e Turismo.

Ciascuna Commissione si esprime sulle proposte di Regolamenti aventi ad oggetto le materie di propria competenza.

ART. 32 - NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le Commissioni Consiliari sono costituite da cinque componenti, che rappresentano i due schieramenti Consiliari di maggioranza e minoranza collegati alle liste elette con criterio proporzionale (3 componenti alla lista di maggioranza, 2 componenti della lista di minoranza);



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

qualsiasi passaggio dei singoli consiglieri ad altro Gruppo consiliare non può modificare la suddetta distribuzione.

2. I Consiglieri Comunali componenti le Commissioni Consiliari sono eletti con voto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale. Ciascun Consigliere esprimerà col voto una preferenza; in caso di parità risulta eletto il Consigliere più anziano per voti.

3. Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni Consiliari.

4. Il Presidente del Consiglio non può far parte di alcuna Commissione Consiliare Permanente.

5. In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere si procede alla sua sostituzione con nuova elezione da parte del Consiglio Comunale; in caso di parità risulta eletto il Consigliere più anziano per voti.

6. In ogni caso, l'esito della votazione non può porsi in contrasto con il principio di proporzionalità di cui al comma 1, sicché il Presidente è eventualmente tenuto a far rinnovare la votazione per l'elezione del numero di consiglieri necessario a garantire il rispetto di tale principio.

7. Nel caso in cui un Componente della Commissione dichiara di aderire al Gruppo collegato allo schieramento opposto alla lista nella quale è stato eletto, decadrà automaticamente dalla carica di Componente della Commissione e il Consiglio dovrà procedere a nuova elezione sempre nel rispetto del sopra richiamato principio di proporzionalità.

ART. 33 - PRESIDENZA

1. Dopo la costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti, il Presidente del Consiglio convoca le tre Commissioni con all'ordine del giorno: elezione del Presidente e del Vicepresidente. Le Commissioni, una volta insediate, eleggono tra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente, con votazione a scrutinio segreto.

2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. La presidenza della seduta è assunta dal Consigliere anziano per voti tra i partecipanti qualora siano assenti il Presidente e il Vicepresidente.

4. Le cariche di Presidente e Vicepresidente durano, di norma, fino alla fine della consiliatura.

ART. 34 - CONVOCAZIONE

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste. In caso di mancata convocazione entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dei richiedenti, provvede il Vicepresidente della Commissione oppure il Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente della Commissione fissa il programma dei lavori nonché il giorno della seduta, l'ora di prima e seconda convocazione, l'elenco delle persone invitate ad intervenire e l'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno relativo; è comunicato per iscritto, ovvero, previo assenso del componente la Commissione, tramite comunicazione telefonica, via mail o sms, almeno



COMUNE DI SANTA FLAVIA Città Metropolitana di Palermo

due giorni prima della riunione ai componenti della Commissione e al Presidente del Consiglio. Alle riunioni, inoltre, possono essere invitati dal Presidente della Commissione uno o più componenti della Giunta se fosse ritenuto necessario. Il Sindaco o gli Assessori, che partecipano alle sedute di Commissione alle quali siano stati convocati, trattano argomenti iscritti all'ordine del giorno e di competenza del proprio settore.

3. Su richiesta di almeno tre Consiglieri, il Presidente provvede all'inserimento nell'ordine del giorno di determinati argomenti.

4. In via di urgenza è ammessa la convocazione anche ventiquattro ore prima della seduta.

5. La convocazione in sede diversa, ovvero l'effettuazione di sopralluoghi e visite, devono essere comunicati dal Presidente della Commissione competente per materia al Presidente del Consiglio Comunale.

6. Nell'ipotesi in cui le attività di cui al comma precedente comportino oneri finanziari a carico dei fondi destinati al Consiglio Comunale, le stesse devono essere previamente autorizzate dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria.

ART. 35 - PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA COMMISSIONE

1. Ogni Consigliere ha il dovere di partecipare alle sedute della Commissione della quale fa parte. Il Presidente del Consiglio può partecipare alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti senza diritto di voto.

2. Qualora un Componente, per comprovati motivi di impedimento inoltrati in forma scritta al Presidente della Commissione, non possa partecipare ai lavori, potrà rilasciare apposita delega ad altro Consigliere appartenente al proprio gruppo politico che non sia già Componente della stessa Commissione.

ART. 36 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E LORO PUBBLICITÀ

1. La seduta è validamente costituita con la presenza di tre Consiglieri. Trascorsi quindici minuti dall'ora di prima convocazione, il Presidente o il Vicepresidente o il Consigliere anziano per voti tra i presenti, constata che non è stato raggiunto il quorum e aggiorna la seduta all'ora successiva, in seconda convocazione, senza necessità di nuovo avviso. Se, trascorsa l'ora, la Commissione non raggiunge il quorum viene rinviata a nuova seduta a data da destinarsi. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo contraria deliberazione delle stesse ove sia necessario la riunione in seduta segreta nei medesimi casi previsti per le riunioni dell'organo consiliare.

ART. 37 - FUNZIONAMENTO, CONSEGNE E TERMINI

1. Il Presidente del Consiglio provvede a trasmettere alle Commissioni Consiliari le proposte di deliberazione sulle quali deve essere espresso parere.

2. Il termine per l'esame dei provvedimenti demandati alle singole Commissioni è fissato entro il giorno in cui dovrà tenersi la seduta consiliare *de qua* e comunque prima dell'inizio della medesima adunanza consiliare. Decorso tale termine si prescinde dal parere delle Commissioni, altresì da tale parere si prescinde qualora la Commissione non si sia pronunciata o riunita.

3. Le proposte di deliberazione all'ordine del giorno della Commissione devono essere messe a disposizione dei Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione o entro l'orario della riunione, qualora il Consiglio comunale sia convocato d'urgenza.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

ART. 38 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI DIRIGENTI E FUNZIONARI

1. Per i Funzionari ed il personale in genere convocati dai Presidenti delle Commissioni, la partecipazione entro i consueti orari di lavoro rappresenta un obbligo di servizio. L'audizione in Commissione di persone estranee al Comune è disposta dal Presidente della Commissione e può essere richiesta da almeno tre Consiglieri.

ART. 39 - RICHIESTE DI DATI

1. Le Commissioni possono chiedere al Sindaco, agli Assessori o direttamente agli uffici competenti, che sono tenuti a fornirle nel più breve tempo, informazioni, chiarimenti, notizie, copie di atti o documenti riguardanti le proposte di deliberazione o altri argomenti.

ART. 40 - VOTAZIONI

1. La Commissione decide validamente con il voto favorevole di un numero di Consiglieri che rappresenti almeno la metà più uno dei Consiglieri presenti. Le deliberazioni vengono assunte a scrutinio palese e le risultanze delle Commissioni vengono comunicate al Presidente del Consiglio mediante la trasmissione di copia del verbale di seduta.

ART. 41 - VERBALI DELLE RIUNIONI E NOMINA SEGRETARIO

1. Nei verbali delle sedute, tenuti e redatti a cura del Segretario della Commissione, che viene nominato con decreto del Sindaco, su proposta del Presidente di ciascuna Commissione scelto tra i dipendenti comunali con qualifica di non inferiore ad istruttore, viene trascritta tutta l'attività svolta dalla Commissione, nonché le dichiarazioni dei Consiglieri che ne hanno fatto richiesta. Il verbale è sottoscritto da tutti gli intervenuti.

COMMISSIONI SPECIALI

COMMISSIONI CONSILIARI DI INDAGINE

Art. 42 CARATTERE DELLE INDAGINI CONSILIARI E ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI D'INDAGINE

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può decidere l'istituzione di commissioni speciali per lo svolgimento di indagini consiliari finalizzate all'accertamento di fatti, atti e provvedimenti e dei comportamenti tenuti dai componenti degli Organi del Comune, dai Dirigenti e Funzionari, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri Enti, in aziende, società od istituzioni relativamente all'azione del Comune, degli Enti dipendenti ed ai rapporti con il Comune dei soggetti che gestiscono servizi e attività municipali o servizi in concessione o convenzione.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, la costituzione di una Commissione d'indagine.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

3. Almeno un terzo dei componenti assegnati al Consiglio Comunale può presentare una proposta di costituzione di una Commissione d'indagine su uno specifico oggetto.

4. La Commissione è nominata secondo le disposizioni di cui all'art. 32 e per il suo funzionamento si applicano gli articoli relativi alle Commissioni consiliari permanenti di cui al presente regolamento limitatamente a quelli applicabili.

5. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Comune incaricato dal Presidente. Nella deliberazione di istituzione della Commissione deve essere fissato il termine massimo entro il quale la stessa deve concludere i propri lavori. Qualora la Commissione non riesca a concludere i suoi lavori entro il termine stabilito dalla deliberazione che ha deciso l'indagine, essa può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale, quantificandola, una proroga dei termini. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, decide in merito. Alla scadenza del nuovo termine l'indagine si considera conclusa e la Commissione sciolta.

ART. 43 - SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI CONSILIARI E POTERI DELLA COMMISSIONE

1. Le riunioni della Commissione che svolge l'indagine non sono pubbliche.

2. I componenti della Commissione ed i soggetti da essa uditi sono vincolati al segreto d'ufficio. Tale obbligo viene meno alla conclusione dell'indagine, salvo che per le questioni per cui il segreto d'ufficio sia disposto da altre norme.

3. I componenti della Commissione devono astenersi, sino alla conclusione dell'indagine, da qualsiasi dichiarazione pubblica sull'oggetto dell'indagine.

4. Su richiesta del Presidente della Commissione, il Segretario Generale del Comune mette immediatamente a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche se di natura riservata, sempreché consentito dall'ordinamento, afferenti all'oggetto dell'indagine o alla stessa necessari.

5. La Commissione, ai fini dello svolgimento dell'indagine, può effettuare l'audizione di Consiglieri Comunali, del Sindaco, di Assessori, di membri del Collegio dei Revisori, del Segretario Generale, di funzionari comunali, dei rappresentanti del Comune in altri Enti, aziende, società od istituzioni. Tali soggetti, se invitati per l'audizione, sono tenuti a partecipare e, salvo comprovate giustificazioni attinenti alla funzione ricoperta che impongono ragioni di riservatezza, a rispondere alle domande pertinenti l'oggetto dell'indagine e a mettere a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche se di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine e alla stessa necessaria, sempreché consentito dall'ordinamento.

6. La Commissione può anche procedere all'audizione di soggetti esterni all'Amministrazione ritenuti utili allo svolgimento dell'indagine acquisendone il preventivo consenso.

7. Qualora nel corso dei lavori dell'indagine consiliare emergano informazioni da cui si possano rilevare eventuali reati, il Presidente procede ad informarne l'Autorità Giudiziaria trasmettendo tutta la documentazione relativa.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

8. Nella relazione al Consiglio devono essere esclusi informazioni e riferimenti acquisiti durante l'indagine che non siano risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima.

9. I lavori della Commissione sono verbalizzati ed il relativo verbale deve essere sottoscritto da tutti i presenti.

10. Il Presidente può inoltre disporre la registrazione fonografica delle dichiarazioni. Le registrazioni e la loro trascrizione sono conservate dal Segretario Generale. Il Segretario della Commissione cura la redazione delle parti di verbale che sono disponibili alla visione degli altri Consiglieri Comunali e, previa ulteriore esclusione delle parti coperte da segreto d'ufficio e per cui la legge prescrive la seduta segreta, sono pubbliche.

ART. 44 - CONCLUSIONE DELLE INDAGINI CONSILIARI

1. Al termine della sua attività la Commissione di indagine, tramite il suo Presidente, sottopone al Consiglio Comunale una relazione conclusiva.

2. La relazione viene posta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in una seduta di trattazione da tenersi nei quindici giorni successivi.

3. La relazione conclusiva è immediatamente trasmessa dal Presidente del Consiglio Comunale al Sindaco.

4. La relazione è depositata presso la Segreteria almeno giorni tre prima della seduta in cui ne è prevista la trattazione, disponibile alla consultazione di componenti del Consiglio e degli Assessori. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio sino alla discussione consiliare.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art.45 PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario del Comune è Segretario del Consiglio Comunale. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di segretario sono svolte dal Vice segretario.

2. il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio, esercita e svolge le funzioni previste dallo statuto e dal presente Regolamento. Su richiesta del Presidente o dei Consiglieri può intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione e per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio lo richiede.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

CAPO I

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 46 - ATTIVITÀ, SESSIONI E SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità del vigente Statuto integrate dal presente Regolamento, viene convocato e presieduto dal Presidente dell'organo medesimo, tranne la prima convocazione del Consiglio neo eletto, che è disposta dal Presidente uscente come previsto dalla vigente normativa regionale.

2. Nel caso di assenza o di impedimento o dimissioni del presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa le veci in base alla legge e allo statuto.

3. Esercita le funzioni di consigliere anziano il membro del Consiglio che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza, al quale spetta la presidenza provvisoria del consiglio neo eletto fino all'elezione del Presidente.

4. L'attività del Consiglio Comunale coincide con la sua durata in carica e viene registrata agli atti ufficiali del Comune, in ragione di anno solare ed è costituita da sessioni ordinarie o urgenti.

5. Ciascuna sessione è costituita dall'insieme degli argomenti iscritti all'ordine del giorno dei lavori consiliari per la loro trattazione, in ciò comprendendosi anche quelli successivamente aggiunti. La sessione può svolgersi in una o più sedute. Per seduta consiliare si intende l'adunanza dei Consiglieri Comunali, formalmente convocati per la trattazione dei punti iscritti all'ordine del Giorno, per una certa data ed una certa ora.

6. Il Consiglio Comunale esaurisce la programmazione di una sessione prima di passare ad altra sessione. Nel caso di rinvio dei lavori consiliari a data da destinarsi, appositamente deliberato dal Consiglio Comunale, il Presidente ha la facoltà di stabilire successivamente alla seduta tale data. Il rinvio dei lavori consiliari a data certa, appositamente deliberato dal Consiglio Comunale, comporta la continuazione dei lavori della sessione a detta data. Per comprovate ragioni, è ammessa la possibilità che tra una seduta e l'altra della medesima sessione il Presidente convochi il Consiglio Comunale in autonoma sessione aggiunta: questa dovrà necessariamente esaurirsi entro la data e l'orario fissati per la continuazione dei lavori della sessione ancora in lavorazione. In mancanza di ciò, la sessione aggiunta decade automaticamente.

ART. 47 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

1. Il Presidente del Consiglio programma periodicamente l'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari, al fine di garantirne il buon andamento, salvo i casi d'urgenza.

ART. 48 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ORDINE DEL GIORNO

1. Il Consiglio si riunisce per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, il quale stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio sentita la Conferenza dei Capo Gruppi

2. La convocazione deve altresì essere disposta dal Presidente del Consiglio:

a) su richiesta scritta del Sindaco;

b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, calcolato secondo il criterio dell'arrotondamento per difetto, per la trattazione di argomenti da essi indicati.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

3. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio è quello rimesso nell'avviso contenente l'ordine del giorno.
4. La convocazione del Consiglio Comunale contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza, e della sede ove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali di partecipare.
5. Il Presidente iscrive i punti all'ordine del giorno del primo Consiglio utile secondo l'ordine di presentazione delle proposte depositate attraverso i mezzi informatici in dotazione alla segreteria comunale e, comunque, non oltre 30 giorni dal suddetto deposito.
6. In ogni caso deve essere prevista, in ogni ordine del giorno, la possibilità di dare comunicazioni da parte del Presidente del Consiglio Comunale, secondo la disciplina prevista dal presente regolamento.
7. Il Presidente dovrà iscrivere tutte le proposte; qualora una proposta sia depositata dopo la convocazione del Consiglio Comunale, la stessa potrà essere oggetto di integrazione all'ordine del giorno, salvo comprovate cause di impedimento.
8. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, le attività disciplinate dal presente articolo sono svolte dal Vicepresidente ovvero - in caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo - dal Consigliere anziano.

ART. 49 - PROCEDURA E TEMPI DELLA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Comunale è quindi convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con apposito ordine del giorno da trattare. La convocazione è inoltre trasmessa al Sindaco e per conoscenza al competente Assessorato Regionale ed al Prefetto, al Segretario comunale, ai Responsabili apicali della gestione inviati a partecipare, alle locali Forze dell'Ordine ed al servizio di Polizia Locale.
2. L'avviso con l'ordine del giorno è consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima, naturali e consecutivi non computandosi a tal fine il giorno della consegna dell'avviso che coincide con la convocazione e computandosi, invece, il giorno in cui è fissata la seduta per l'adunanza in sessione ordinaria; almeno ventiquattro ore prima per i casi di urgenza. La seduta, se convocata a seguito di richiesta formale nei casi sopra disciplinati, deve avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
3. Nei casi di urgenza il Presidente del Consiglio Comunale, previa illustrazione dei motivi della convocazione urgente, dovrà preventivamente sottoporre a votazione la sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza ed in caso di mancata approvazione, l'argomento è riproposto, ove possibile, alla prima seduta utile con convocazione in sessione ordinaria.
4. La convocazione può avvenire tramite strumentazioni telematiche, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della casella messa a disposizione dal Comune oppure all'indirizzo PEC, fornito dal medesimo consigliere con propria dichiarazione, ovvero con altri mezzi elettronici. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella a mezzo messo comunale. La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza nella casella di posta elettronica



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

certificata di ciascun consigliere. Il messaggio di convocazione inviato e le relative ricevute di accettazione e consegna sono conservate a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

5. In caso di materiale impossibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione telematica l'avviso di convocazione potrà essere consegnato a mano, tramite il messo comunale o altro dipendente cui sono assegnate anche provvisoriamente le medesime funzioni, al domicilio del Consigliere secondo le modalità di cui ai commi successivi. Per domicilio del Consigliere si intende il luogo di residenza anagrafica nel Comune. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono indicare per iscritto un luogo situato nel territorio del Comune, ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente la carica. Qualora il Consigliere non risieda nel territorio del Comune e non abbia rilasciato la dichiarazione di cui sopra, si considera domicilio la Segreteria comunale. Nel caso di elezione di domicilio il Consigliere, nella medesima dichiarazione, potrà indicare il nominativo di persona alla quale dovranno essere consegnati gli avvisi di convocazione, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui la persona indicata non provveda a recapitare tempestivamente i documenti. La consegna dell'avviso di convocazione viene attestata dalla dichiarazione di avvenuta consegna da parte del messo comunale. Il messo rimette alla Segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco- ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare. Laddove il messo comunale non abbia potuto effettuare la consegna dell'avviso di convocazione poiché presso il domicilio non viene trovato il Consigliere o altra persona dallo stesso indicata quale soggetto legittimato a ricevere gli atti, la consegna potrà essere effettuata ad una persona di famiglia o addetto alla casa. Nel caso in cui il messo comunale non possa consegnare l'avviso di convocazione nel domicilio del Consigliere, per irreperibilità o rifiuto, si provvede all'invio della comunicazione per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna. Con tale spedizione si considera assolto l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dal regolamento. La partecipazione del Consigliere alla seduta sana, in ogni caso, eventuali vizi di convocazione.

ART. 50 - INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno di una seduta già convocata può essere integrato con proposte depositate successivamente alla convocazione medesima del Consiglio Comunale. L'avviso con l'ordine del giorno integrativo è consegnato ai Consiglieri, nel rispetto delle formalità previste per la convocazione del Consiglio ed almeno ventiquattro ore prima della seduta, escluse interrogazioni, mozioni e interpellanze. Nei casi di integrazione urgente, che dà luogo all'analoga votazione di riconoscimento della necessità ed urgenza, la Commissione potrà riunirsi fino all'ora prima dell'inizio della seduta consiliare.

ART. 51 - DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti aventi contenuto amministrativo iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale cinque giorni prima della seduta o, nei casi di urgenza o di assoluta impossibilità a provvedere tempestivamente, almeno ventiquattro ore prima della seduta, corredati dai documenti istruttori e dai pareri prescritti e comunque tenuti a disposizione dei Consiglieri durante la seduta.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

2. L'esercizio del diritto di accesso e il rilascio delle copie di atti propedeutici ad una seduta del Consiglio Comunale già convocato è soddisfatto nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 48 h, salvo i casi di convocazione d'urgenza o integrazione d'urgenza.
3. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili per i Consiglieri anche in forma digitale su supporto informatico o con possibilità di trasmissione telematica all'indirizzo di posta elettronica da ciascuno indicato.
4. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non è stata depositata entro i termini di cui al primo comma, nel testo completo con i pareri previsti dalla vigente normativa, corredata di tutti i documenti necessari per consentire l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati.
5. All'inizio dell'adunanza, le proposte e i documenti, anche se formulati in forma digitale, devono essere stampati e depositati nella sala delle adunanze e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli. Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun Consigliere avanza formale contestazione.

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

NORME GENERALI

ART. 52 – APPELLO, NUMERO LEGALE E PROCEDURA DI SALVAGUARDIA DELLA SEDUTA

1. Il Consiglio Comunale si riunisce con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.
3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione e alla stessa ora.
4. Nella seduta di cui al superiore comma non possono essere aggiunti altri argomenti oltre a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
5. Il Presidente nella seduta di prosecuzione dispone che si rinnovi l'appello e se eseguito l'appello si costati il perdurare della mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per deliberare validamente, egli ne fa prendere atto nel verbale e dispone il rinvio della seduta. Per la validità della seduta di prosecuzione è richiesta la presenza di almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati. La mancanza del numero legale nella seduta di prosecuzione, iniziale o accertata nel corso dei lavori, determina la decadenza della seduta.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

6. La procedura di salvaguardia si esaurisce nella seduta in cui trova applicazione e ricomincia ad applicarsi integralmente a ciascuna nuova seduta. L'aggiornamento dei lavori consiliari deliberato dal Consiglio Comunale, sia in fase di secondo appello sia in fase di seduta di prosecuzione, azzerla la procedura di salvaguardia. Nella seduta di aggiornamento, pertanto, sarà necessario procedere alla verifica ordinaria del numero legale ed avviare ex novo la procedura di salvaguardia, se necessario, secondo le dinamiche della seduta.

7. Il Presidente, durante la seduta, non è più obbligato a verificare la sussistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da un Consigliere. Sono considerati presenti i Consiglieri che rispondono positivamente o che risultino tali da apposti dispositivi elettronici.

8. La verifica del numero legale, se richiesta durante lo svolgimento di un intervento in Consiglio Comunale, viene effettuata al termine dell'intervento stesso.

ART. 53 - PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

1. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, su delega del Sindaco, con funzioni di relatori sulle proposte di deliberazione presentate dal Sindaco e dalla Giunta o per rispondere alle interrogazioni.

ART. 54 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno, con esplicito divieto di interventi sullo stato di salute e su altri dati sensibili ai sensi di legge.

2. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Presidente lo richiama. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola. Qualora il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta. In caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta, il Presidente può ordinare l'allontanamento del Consigliere dall'Aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del Consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale. Nelle ipotesi in cui il Consigliere rifiuti di abbandonare l'Aula, il Presidente sospende la seduta per una durata non superiore a trenta minuti. Alla ripresa, ove persista la presenza, il Presidente scioglie definitivamente la seduta provvedendo alle necessarie comunicazioni o denunce di competenza nella qualità di pubblico ufficiale.

ART. 55 - UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI

1. Durante lo svolgimento delle sedute è consentito, da parte dei Consiglieri e dei rappresentanti dell'Amministrazione, l'utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici purché questo avvenga in modalità silenziosa e che non arrechi disturbo, fermo restando il divieto ai medesimi consiglieri di registrazione audio e/o video della seduta.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

CAPO II SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART.56 SVOLGIMENTO DEI LAVORI D'AULA.

1. Ad inizio della seduta il Presidente:
 - a) accerta la presenza del numero legale ;
 - b) nomina gli scrutatori;
 - c) dà lettura dei verbali della seduta o delle sedute precedenti;
 - d) dà lettura delle eventuali comunicazioni che intende dare al Consiglio;
 - e) mette in trattazione gli argomenti posti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.

ART. 57 - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E SCRUTATORI

1. La seduta consiliare è dichiarata aperta dal Presidente, accertata la presenza del numero legale. La mancanza del numero legale comporta la dichiarazione di seduta deserta e, nel relativo verbale, si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate per iscritto dai Consiglieri assenti.
2. Ad apertura della seduta il Presidente designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore, garantendo la rappresentanza delle minoranze. Gli scrutatori che, per qualsiasi motivo, si assentano nel corso della riunione, hanno l'obbligo di segnalarlo al Segretario e vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.
3. L'esaurimento di tutti i punti all'ordine del giorno comporta la chiusura della seduta, con scioglimento della riunione.
4. Qualora non venga esaurito l'ordine del giorno fissato per l'adunanza, il Consiglio può chiudere la seduta o rinviare i lavori residui ad altra nuova seduta, definita di aggiornamento. Il rinvio o la chiusura sono disposti prima dello scioglimento del Consiglio e sulla proposta medesima delibera il Consiglio stesso a maggioranza dei presenti, con voto espresso in modo palese. Il rinvio è deliberato a data ed ora prefissati in seduta. In ambo i casi va data comunicazione ai Consiglieri assenti, mediante avviso con le modalità previste per la convocazione.

ART. 58 - DISCIPLINA DELLE COMUNICAZIONI

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno.
2. In apertura di seduta è in facoltà del Presidente del Consiglio rassegnare al Consiglio Comunale eventuali comunicazioni.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

ART. 59 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato, all'inizio ovvero nel corso della seduta e, in ogni caso, prima della formale apertura di ciascun punto, su proposta motivata del Presidente del Consiglio o di un Consigliere. Sulla proposta decide il Consiglio che si esprime, seduta stante, a maggioranza dei Consiglieri presenti.

ART. 60- PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE ED INTERVENTI

1. Prima della discussione di una proposta il Presidente ne dispone l'illustrazione. Prima che abbia inizio la discussione generale, i Consiglieri Comunali possono prendere la parola per richiedere all'Amministrazione, al proponente e/o agli uffici brevi chiarimenti sull'oggetto della proposta.

ART. 61- DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE: MODALITÀ E TEMPI DEL DIBATTITO

1. I Consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.

Nessun Consigliere può intervenire, pertanto, se non ha avuto concessa la parola, né può interloquire quando altri hanno la parola e tantomeno interrompere l'oratore. In questi casi il Presidente deve intervenire togliendo la parola a chi ha dato l'origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato ad intervenire.

2. Chi interviene deve parlare rivolgendo la parola alla Presidenza stando in piedi salvo che il Presidente lo autorizzi, per particolari ragioni, a parlare seduto. Un intervento di ciascun Consigliere non può durare più di dieci minuti. Nel caso di Programmazione di Bilancio e Rendicontazione, Regolamenti, Statuto o Piani Urbanistici si intende in venti minuti la durata massima di un intervento di ciascun Consigliere. L'intervento del Sindaco o dell'Assessore non può superare la durata di dieci minuti. Nell'ipotesi in cui siano stati presentati emendamenti e/o ordini del giorno, dopo l'illustrazione da parte del proponente, ogni Consigliere può ulteriormente intervenire, su ogni emendamento e/o ordine del giorno per la stessa durata. Limiti di tempo più ampi possono essere concordati dal Presidente e dai Capigruppo, prima che si proceda all'esame di un argomento. In particolari situazioni, il Presidente può derogare ai limiti di tempo stabiliti dal presente articolo. Qualora il Presidente abbia richiamato per due volte un oratore durante la discussione, senza che questi si conformi ai tempi prefissati o li superi, può togliergli la parola. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.

3. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione. Può, altresì, dichiarare la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, essendo a suo avviso, già l'argomento sufficientemente dibattuto.

ART. 62 - DICHIARAZIONI DI VOTO, APERTURA DELLE VOTAZIONI, RICHIESTA DI VOTAZIONE PER PARTI SEPARATE, VOTAZIONI SUGLI EMENDAMENTI E SUI PROVVEDIMENTI FINALI



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

1. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, esclusivamente, per le dichiarazioni di voto o di astensione sul provvedimento. Il Presidente, quindi, dichiara aperte le operazioni di voto.
2. In caso di atto articolato in più parti, il Consiglio, su proposta di almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, presentata prima delle operazioni di voto, decide di procedere, a maggioranza dei presenti, alla successiva votazione su singole parti-componenti l'atto, secondo le richieste avanzate, nonché alla votazione finale del testo risultante.
3. La votazione degli emendamenti precede quella del testo della proposta originaria. Sono votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi; il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione, quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.
4. Dopo le operazioni di voto descritte negli articoli precedenti, il Presidente dispone la votazione del provvedimento nel suo complesso.
5. È data facoltà a ciascun Consigliere di effettuare una dichiarazione di voto per un tempo non superiore a cinque minuti.
6. E' fatta salva, in alternativa, la possibilità per il Capogruppo o per un Consigliere delegato dal Gruppo di formulare un'unica dichiarazione di voto e comunque nel termine massimo di cinque minuti.

CAPO III

VOTAZIONI

ART. 63 - FORMA DELLE VOTAZIONI

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è, di norma, palese e si effettua per alzata di mano, per alzata e seduta e/o per appello nominale.
2. Il Consigliere può votare in modo "favorevole", "contrario" o "astenuto". Ai fini del conteggio dei voti l'astensione è considerata come voto validamente espresso.
3. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo Statuto ed è comunque obbligatoria per le nomine degli organismi consiliari, nonché per le altre nomine di competenza del Consiglio Comunale ad eccezione di quelle che avvengono per designazione.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

ART. 64 - CONTROPROVA DELLA VOTAZIONE

1. Il voto può essere soggetto a controprova se un Consigliere lo richieda. Solo nell'immediato e senza possibilità di intervento da parte di alcun Consigliere.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

ART. 65 - VOTAZIONE PALESE PER APPELLO NOMINALE

1. La votazione palese per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno un quinto dei Consiglieri assegnati o per determinazione del Presidente. Tale richiesta deve essere avanzata dopo la chiusura della discussione e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto.
2. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Consigliere può votare secondo le modalità previste al punto 2 dell'art.63 .
3. Il Segretario o suo incaricato fa l'appello, prende nota dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni e li comunica al Presidente, che proclama il risultato con l'assistenza degli scrutatori prima nominati. L'appello procede secondo l'anzianità per numero di preferenze individuali.

ART. 66 - VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO.

1. La votazione a scrutinio segreto è consentita nei casi che comportano apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati o in ogni altro caso in cui il provvedimento da adottare riguardi soggetti determinati attribuendo agli stessi diritti e facoltà.
2. Le schede per la votazione in forma segreta vengono preventivamente vidimate. Nello scrutinio segreto il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun Consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori, che assistono il Presidente nello spoglio delle schede. Le schede bianche e le nulle si computano nel numero dei votanti. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto nel verbale. Le schede utilizzate per la votazione, dopo la proclamazione del risultato, vengono distrutte.

ART. 67 - ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata.
2. terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito con l'assistenza degli scrutatori prima nominati. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione è da considerarsi respinta.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI LAVORI D'AULA

ART. 68 - MOZIONE D'ORDINE

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale avanzato da uno o più Consiglieri all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta.
2. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine, specificandone le motivazioni. Il Presidente, se ritiene ammissibile la mozione d'ordine, concede immediatamente la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di cinque minuti. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo che siano intervenuti, per non più di cinque minuti ciascuno, un Consigliere favorevole ed uno contrario alla proposta.

ART. 69 - RICHIESTA DELLA PAROLA PER FATTO PERSONALE

1. A valere per i Consiglieri Comunali, costituisce fatto personale il sentirsi attribuire fatti non veri, dichiarazioni contrarie a quelle espresse o l'essere censurato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste e se sia effettivamente riferibile alla persona. L'intervento sul fatto personale non può durare più di tre minuti: è ammessa replica esclusivamente da parte del Consigliere che ha dato luogo all'intervento richiesto.

ART. 70 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Uno o più Consiglieri, prima dell'inizio della discussione generale, possono porre questioni pregiudiziali e sospensive relative all'argomento in trattazione.
2. Iniziata la discussione generale e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto, le questioni suddette possono essere proposte con domanda sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.
3. La questione pregiudiziale si ha: a) quando venga richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto o se ne proponga il ritiro, precisandone i motivi; b) quando venga posta una questione di ammissibilità dell'argomento.
4. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
5. Le questioni pregiudiziali e sospensive hanno carattere incidentale e la discussione sull'argomento al quale si riferiscono non può iniziare o proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Sulle questioni pregiudiziali o sospensive il Consiglio decide seduta stante a maggioranza dei presenti. Nella discussione può prendere la parola, oltre al proponente o ad uno



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

solo dei proponenti, un solo Consigliere contrario ed entrambi per un periodo non superiore ai cinque minuti. Nel caso in cui la questione sospensiva sia approvata, il Consiglio è chiamato a pronunciarsi sulla sua durata.

ART. 71 - RITIRO DELLA PROPOSTA

1. E' in facoltà del proponente, in ogni momento della discussione, ritirare la proposta di deliberazione, precisandone i motivi.
2. In tal caso non è più possibile procedere oltre e la proposta viene dichiarata decaduta e tolta dall'ordine del giorno, salva la possibilità di sua riproposizione.
3. Nell'ipotesi di riproposizione, il procedimento amministrativo ed istruttorio deve essere nuovamente compiuto, compreso l'esame della competente Commissione consiliare permanente, qualora ne ricorrano le condizioni.

ART. 72 - RINVIO IN COMMISSIONE DELLA PROPOSTA. ESAME DI ALTRA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE. RESTITUZIONE AL SOGGETTO PROPONENTE.

1. Il rinvio in Commissione o l'esame di altra Commissione avviene qualora sia approvato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. La richiesta e l'atto di approvazione devono precisare il termine entro il quale deve avvenire l'esame. Allo stesso modo si procede, nel caso in cui si ravvisi la necessità di restituzione della proposta al soggetto proponente.
2. Nei casi sopra specificati, il punto viene tolto dall'o.d.g. e il procedimento amministrativo ed istruttorio deve essere nuovamente compiuto, compreso l'esame della competente Commissione consiliare permanente, qualora ne ricorrano le condizioni.

ART. 73 - ADUNANZE DEDICATE ALLA TRATTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni dei Consiglieri vengono trattate in un'apposita seduta a tal fine convocata, ovvero nella stessa giornata di altra adunanza consiliare, con indicazione, nell'avviso di convocazione, dell'orario e dei tempi da dedicare alla trattazione.
2. Qualora la seduta per la trattazione delle interrogazioni sia convocata nella stessa giornata di altra adunanza consiliare seppure in diverso orario, deve in ogni caso essere notificato ai Consiglieri specifico avviso di convocazione contenente l'indicazione della tipologia della seduta e la durata della trattazione della materia delle interrogazioni.
3. Nella seduta dedicata esclusivamente alla trattazione delle interrogazioni non può essere trattato alcun altro argomento.
4. Le modalità e le procedure di convocazione sono quelle previste per il Consiglio Comunale.
5. Nella seduta dedicata alla trattazione delle interrogazioni, con le modalità di cui ai commi precedenti, è prescritto il numero legale di almeno un terzo dei consiglieri. Devono però essere presenti il Presidente o chi legittimamente lo sostituisce a norma del presente regolamento, gli interroganti, il Sindaco o l'Assessore delegato.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

6. Se l'interrogante è assente ingiustificato al momento della trattazione, l'interrogazione è eliminata dall'ordine del giorno, salva la facoltà per l'interrogante di sua ripresentazione. Se è assente l'Assessore competente, la risposta viene, comunque, fornita dal Sindaco o da un Assessore a ciò appositamente delegato.

7. L'illustrazione è contenuta nel tempo massimo di dieci minuti. La risposta è contenuta nel tempo massimo di dieci minuti. Dopo la risposta può intervenire solo il Consigliere interrogante con una dichiarazione, contenendo il suo intervento entro il tempo massimo di tre minuti. Non è possibile ulteriore replica del rispondente.

8. Se l'interrogazione è stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.

9. Le interrogazioni relative a fatti tra loro connessi possono essere trattate, previo assenso degli interroganti, contemporaneamente.

10. Alle sedute di cui al presente articolo deve essere comunque garantita la massima diffusione mediante l'invito agli organi di informazione.

Art. 74 - ADUNANZE DI TRATTAZIONE DI ARGOMENTI AVENTI CONTENUTO POLITICO SPECIFICO

1. Salvo quanto disciplinato dal presente regolamento ed ogni disposizione normativa di automatica applicazione, si definiscono argomenti aventi contenuto politico specifico quelli riguardanti: a) le comunicazioni del Sindaco in ordine alla composizione della Giunta comunale ed alle sue eventuali variazioni; b) la relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma di cui all'art. 17 della L.R. 7/92 ss. mm. e ii.; c) la relazione annuale del Sindaco sull'attività degli esperti da lui nominati ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/92 ss. mm. e ii.; d) la situazione politico-amministrativa presso l'Ente quando motivatamente richiesta dal Sindaco o dai 2/5 dei Consiglieri assegnati; e) la mozione di sfiducia prevista dall'art. 10 della L.R. 35/97 ss. mm. e ii. .

2. In dette fattispecie, la seduta si apre con l'illustrazione dell'argomento da parte del presentatore che ha a disposizione fino a venti minuti a cui segue il dibattito consiliare ove sono consentiti interventi dei Consiglieri Comunali per un tempo non superiore a dieci minuti: è fatta salva la facoltà del Sindaco di un intervento di pronto riscontro al presentatore prima dell'avvio del dibattito consiliare.

3. Al termine del dibattito, è sempre consentita l'eventuale replica da parte del Sindaco. Il tempo assegnato per la eventuale successiva dichiarazione finale è di dieci minuti per Consigliere. È in facoltà del Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, motivatamente determinare una diversa disciplina del dibattito, in deroga alla procedura sopra descritta, quando ricorrono particolari circostanze che lo rendano opportuno.



COMUNE DI SANTA FLAVIA Città Metropolitana di Palermo

ART. 75- COMPILAZIONE DEI VERBALI

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario comunale con le modalità stabilite dalla legge; riportano i punti principali della discussione e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, nonché le dichiarazioni di astensione; le dichiarazioni e gli interventi sono riportati in sunto.
2. Per la compilazione dei detti verbali il Segretario è coadiuvato dal personale della Segreteria comunale. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla trattazione e alla votazione sui singoli oggetti. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.
3. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente a verbale o allegati purché il testo relativo sia scritto leggibile, sia firmato e ufficialmente consegnato al Segretario.
4. Il verbale integrale delle adunanze confluisce, per la parte relativa all'oggetto trattato, in seno alla relativa deliberazione in occasione della sua pubblicazione o dell'approvazione dei verbali delle sedute precedenti ed è firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario e dal Consigliere anziano presente al momento di chiusura della trattazione del punto.
5. All'inizio di ciascuna seduta ove risulti iscritto all'ordine del giorno l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, si procede alla relativa illustrazione richiamando numero, data ed oggetto delle deliberazioni assunte precedentemente.
6. Ciascun Consigliere può richiedere la lettura integrale o parziale del verbale e di dichiarazioni rese dai Consiglieri o dall'Amministrazione, su fatti e circostanze determinate e qualora lo ritenga motivatamente necessario, può richiedere la rettifica dei verbali proposti per l'approvazione. In tal caso, si procede con votazione separata per i soli verbali di cui si chiede la rettifica
7. I verbali delle sedute e le relative rettifiche, sentito il verbalizzante, ove presente alla seduta, sono approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza dei presenti.

TITOLO III - STRUMENTI E RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI CONSILIARI

CAPO I NORME GENERALI

ART. 76 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO E PERSONALE

1. Al fine di consentire il miglior esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, il Responsabile a cui l'interno è posto l'ufficio di segreteria comunale, designa uno o più dipendenti delegandogli i seguenti compiti:
 - a) supporto alla Presidenza del Consiglio, alle Commissioni Consiliari e alle Consulte per la formazione degli atti istruttori e deliberativi aventi per oggetto le materie di iniziativa consiliare, garantendo il raccordo con gli altri settori comunali;



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

- b) supporto alla realizzazione delle iniziative promosse dalla Presidenza del Consiglio Comunale, dalle Commissioni Consiliari e dai Gruppi Consiliari;
- c) supporto alla gestione delle risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Gruppi, alla Presidenza del Consiglio Comunale ed alle Commissioni Consiliari
- d) supporto alla elaborazione di proposte organizzative in relazione alla attività del Consiglio, della Presidenza e delle Commissioni, Gruppi Consiliari

ART. 77 - SEDI E STRUMENTAZIONE

1. Alla Presidenza del Consiglio Comunale vengono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Ai Gruppi Consiliari è assicurata l'uso della sala dei consiglieri comunali.

ART. 78 - RISORSE FINANZIARIE

1. Il Comune di Santa Flavia, al fine di valorizzare sempre più l'autonomia e la rappresentatività politica del Consiglio, che gli deriva dall'essere interprete permanente della volontà popolare espressa dai vari Gruppi Consiliari, istituisce nel proprio bilancio un apposito intervento per finanziare le spese e le iniziative proprie della Presidenza del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, per le finalità di cui al comma precedente, previa consultazione della Conferenza dei Capigruppo consiliari, provvede a richiedere al Sindaco l'iscrizione, nel bilancio annuale di previsione, di appositi stanziamenti per il funzionamento e le iniziative degli organismi consiliari.

ART. 79 - RIPARTO E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - NORME COMUNI

1. La gestione dei fondi attribuiti per la realizzazione delle attività istituzionali decise dalla Presidenza del Consiglio, dai Presidenti delle Commissioni e dei Gruppi Consiliari è di competenza del Responsabile della struttura organizzativa apicale competente in materia di organi istituzionali per gli aspetti relativi alla regolarità amministrativa e contabile.
2. Il fondo di cui all'articolo precedente, di norma, ha finalità diverse da quelle ordinariamente previste per il funzionamento della struttura organizzativa del Consiglio Comunale. Le risorse così individuate sono ripartite annualmente, con determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, tra le varie finalità, previa Conferenza dei Capi Gruppo.

ART. 80 - TIPOLOGIE DI SPESA

1. Le tipologie di spese per il funzionamento degli organismi consiliari imputabili al budget amministrativo di dotazione sono le seguenti: a) spese di aggiornamento che rivestano per ciascun Gruppo e/o Commissione interesse connesso all'espletamento del mandato; b) spese per iniziative politico-istituzionali, connesse alle finalità dell'Ente, quali l'organizzazione di tavole rotonde, convegni, incontri con esperti e figure istituzionali, manifestazioni socio-culturali, manifestazioni politico-istituzionali, ricerche e studi su particolari problematiche riguardanti l'Ente ed il suo



COMUNE DI SANTA FLAVIA Città Metropolitana di Palermo

territorio; c) spese per manifesti e inviti, produzione di materiale informativo, noleggio sale, compensi a relatori, noli e quant'altro per l'organizzazione delle manifestazioni.

ART. 81 - DIRETTIVE PER LA SPESA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

1. Le specifiche direttive per le spese sono impartite dai promotori delle stesse e, quindi, dal Presidente del Consiglio.

2. L'impegno e la liquidazione delle spese di cui al comma 1 sono disposti, previa la direttiva di cui al comma precedente e sempre comunque previo nulla osta del Presidente del Consiglio, con determinazione del Responsabile della struttura organizzativa apicale competente in materia di organi istituzionali

ART. 82 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI CONSILIARI

1. Le forme di gestione e rendicontazione, di cui ai precedenti articoli, seguono le regole dell'ordinamento di contabilità per gli Enti locali.

2. Il quadro analitico delle spese sostenute dalla Presidenza del Consiglio, per finalità proprie del Consiglio, dei Gruppi Consiliari ed eventualmente dalle Commissioni viene reso noto ai Presidenti dei medesimi.

3. La Presidenza del Consiglio può rendere pubblico attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, in occasione dell'approvazione del Conto consuntivo del Comune, il quadro riassuntivo delle somme impegnate e delle somme liquidate per il funzionamento degli organismi consiliari, a carico degli stanziamenti relativi.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 83 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E SUA DIFFUSIONE

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni di pubblicazione e dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti disposizioni regolamentari sull'organizzazione e sul funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale e la Commissione Affari Generali promuovono le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza del presente regolamento da parte dei cittadini.



COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo

ART. 84 - MODIFICHE E SOSTITUZIONI AL REGOLAMENTO

1. Le proposte di modifica del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio Comunale con la maggioranza prevista dalla legge.
2. La proposta di abrogazione totale del presente regolamento non è ammissibile se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo regolamento.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

INDICE

Titolo I

Capo I

Disposizioni generali

Art.1	OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO	PAG.	2
Art.2	FONTI NORMATIVE	PAG.	3
Art.3	INTERPRETAZIONI DEL REGOLAMENTO	PAG.	4

Capo II

Le Adunanze

Art.4	ADEMPIMENTI DELLA PRIMA ADUNANZA	PAG.	4
Art.5	ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE	PAG.	4
Art.6	SEDE DELLE ADUNANZE, DENOMINAZIONE AULA CONSILIARE E USO DELLA STESSA	PAG.	4
Art.7	PUBBLICITA' DELLE SEDUTE	PAG.	5
Art.8	ADUNANZE APERTE	PAG.	6

Capo III

Gli Organi Consiliari

Il Presidente del Consiglio

Art. 9	ELEZIONE	PAG.	6
Art.10	ATTRIBUZIONI E POTERI	PAG.	7
Art.11	CESSAZIONE DALLA CARICA	PAG.	8

I Consiglieri Comunali

Art.12	DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO	PAG.	8
Art.13	INCOMPATIBILITA' E DIVIETI	PAG.	8
Art.14	DECORO E COMPOSTEZZA DEL CONSIGLIERE COMUNALE E DEGLI INTERVENUTI ALLE SEDUTE	PAG.	8
Art.15	CONSIGLIERE ANZIANO	PAG.	8
Art.16	DIRITTI DI INFORMAZIONE, DI ACCESSO, E DI COPIE	PAG.	9
Art.17	DIRITTI DI INIZIATIVA	PAG.	9
Art.18	PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI	PAG.	10
Art.19	EMENDAMENTI	PAG.	10
Art.20	INTERROGAZIONI	PAG.	11
Art.21	INTERPELLANZE	PAG.	12
Art.22	MOZIONI	PAG.	12
Art.23	MOZIONE DI SFIDUCIA	PAG.	13
Art.24	ORDINI DEL GIORNO	PAG.	13
Art.25	COMPENSO E RIMOBORSO SPESE CONSIGLIERI COMUNALI	PAG.	13
Art.26	MISSIONI	PAG.	14



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

I Gruppi Consiliari

Art.27	COSTITUZIONE E PRESIDENZA DEI GRUPPI CONSILIARI	PAG.	14
Art.28	CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO CONSILIARI	PAG.	15

Le Commissioni Consiliari permanenti

Art.29	ISTITUZIONE	PAG.	15
Art.30	COMPITI	PAG.	15
Art.31	COMPETENZE PER MATERIA E ATTRIBUZIONE DELLE MATERIE ALLE COMMISSIONI PERMANENTI	PAG.	16
Art.32	NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	PAG.	16
Art.33	PRESIDENZA	PAG.	17
Art.34	CONVOCAZIONE	PAG.	17
Art.35	PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA COMMISSIONE	PAG.	18
Art.36	VALIDITA' DELLE SEDUTE E LORO PUBBLICITA'	PAG.	18
Art.37	FUNZIONAMENTO, CONSEGNA E TERMINI	PAG.	18
Art.38	PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI DIRIGENTI FUNZIONARI	PAG.	18
Art.39	RICHIESTE DI DATI	PAG.	19
Art.40	VOTAZIONI	PAG.	19
Art.41	VERBALI DELLE RIUNIONI E NOMINA SEGRETARIO	PAG.	19

Le Commissioni speciali

Commissioni consiliari di indagine

Art.42	CARATTERE DELLE INDAGINI CONSILIARI E ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI DI INDAGINE	PAG.	19
Art.43	SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI CONSILIARI E POTERI DELLA COMMISSIONE	PAG.	20
Art.44	CONCLUSIONI DELLE INDAGINI CONSILIARI	PAG.	21

Il Segretario comunale

Art.45	PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE	PAG.	21
--------	--	------	----

Titolo II – Disciplina delle sedute

Capo I

Convocazione del Consiglio Comunale

Art.46	ATTIVITA', SESSIONI E SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	PAG.	21
Art.47	PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI	PAG.	22
Art.48	CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE E ORDINE DEL GIORNO	PAG.	22
Art.49	PROCEDURA E TEMPI DELLA CONVOCAZIONE	PAG.	23
Art.50	INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO	PAG.	24
Art.51	DEPOSITO DEGLI ATTI	PAG.	24



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Ordinamento delle adunanze

Norme generali

Art.52	APPELLO, NUMERO LEGALE E PROCEDURA DI SALVAGUARDIA DELLA SEDUTA	PAG.	25
Art.53	PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA	PAG.	26
Art.54	COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI	PAG.	26
Art.55	UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI	PAG.	26

Capo II

Svolgimento delle sedute

Art.56	SVOLGIMENTO DEI LAVORI D'AULA	PAG.	27
Art.57	SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E SCRUTATORI	PAG.	27
Art.58	DISCIPLINA DELLE COMUNICAZIONI	PAG.	27
Art.59	ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO	PAG.	28
Art.60	PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE ED INTERVENTI	PAG.	28
Art.61	DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE: MODALITA' E TEMPI DEL DIBATTITO	PAG.	28
Art.62	DICHIARAZIONI DI VOTO, APERTURA DELLE VOTAZIONI, RICHIESTA DI VOTAZIONE PER PARTI SEPARATE, VOTAZIONE SUGLI EMENDAMENTI E SUI PROVVEDIMENTI FINALI	PAG.	28

Capo III

Votazioni

Art.63	FORMA DELLE VOTAZIONI	PAG.	29
Art.64	CONTROPROVA DELLA VOTAZIONE	PAG.	29
Art.65	VOTAZIONE PALESE PER APPELLO NOMINALE	PAG.	30
Art.66	VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO	PAG.	30
Art.67	ESITO DELLA VOTAZIONE	PAG.	30

Capo IV

Altre disposizioni sulla gestione dei lavori d'aula

Art.68	MOZIONE D'ORDINE	PAG.	31
Art.69	RICHIESTA DELLA PAROLA PER FATTO PERSONALE	PAG.	31
Art.70	QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE	PAG.	31
Art.71	RITIRO DELLA PROPOSTA	PAG.	32
Art.72	RINVIO IN COMMISSIONE DELLA PROPOSTA, ESAME DI ALTRA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE, RESTITUZIONE AL SOGGETTO PROPONENTE	PAG.	32
Art.73	ADUNANZE EDICATE ALLA TRATTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI	PAG.	32
Art.74	ADUNANZE DI TRATTAZIONE DI ARGOMENTI AVENTI CONTENUTO POLITICO SPECIFICO	PAG.	33
Art.75	COMPILAZIONE DEI VERBALI	PAG.	34



COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo

Titolo III – Strumenti e Risorse per il funzionamento degli organismi consiliari

Capo I

Norme generali

Art. 76	STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO E PERSONALE	PAG.	34
Art.77	SEDI E STRUMENTAZIONE	PAG.	35
Art.78	RISORSE FINANZIARIE	PAG.	35
Art.79	RIPARTO E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE NORME COMUNI	PAG.	35
Art.80	TIPOLOGIE DI SPESA	PAG.	35
Art.81	DIRETTIVE DELLA SPESA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	PAG.	36
Art.82	RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI CONSILIARI	PAG.	36

Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali

Art.83	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E SUA DIFFUSIONE	PAG.	36
Art.84	MODIFICHE E SOSTITUZIONI AL REGOLAMENTO	PAG.	37



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

ADDENDUM AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA GIUNTA MUNICIPALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA CONFERENZA CAPIGRUPPO

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza da remoto, su decisione del Presidente del Consiglio comunale, sentiti i Capigruppo.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle Conferenze Capigruppo, delle Commissioni consiliari e delle riunioni della Giunta, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

Art. 2 Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020 e alle disposizioni di cui all'art. 12 D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):

- a) **pubblicità:** le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi disciplinati dal Regolamento Comunale e salvo il caso in cui le relative funzioni siano esercitate da una Commissione Straordinaria ovvero da un Commissario Straordinario, e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del comune. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale, le riunioni della Giunta, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni, secondo quanto indicato all'articolo 13. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- b) **trasparenza:** si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione le ipotesi di riunioni dettate da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
- c) **tracciabilità:** è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Art. 3 Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio comunale;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione degli eventuali documenti relativi ai lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario Comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 Convocazione

1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca le sedute del Consiglio mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata fornita ad ogni Consigliere comunale e in ogni caso secondo la disciplina indicata dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Allo stesso modo è informato il Segretario comunale ed eventualmente il vice Segretario.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza; tale nota può anche essere inviata con successiva comunicazione.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.

5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

6. La presentazione della relativa documentazione può avvenire mediante deposito presso l'ufficio competente o mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica del Consigliere medesimo.

Art. 5 Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.

3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.

4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7 Svolgimento delle sedute



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

1. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio Comunale secondo le prescrizioni del presente Regolamento e del Regolamento del Consiglio Comunale.

2. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a trenta minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento del Consiglio comunale.

Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Nel caso in cui siano presentati emendamenti ovvero atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire ai Consiglieri di averne cognizione e di ottenere gli eventuali necessari pareri.

4. Ciascun atto che debba essere posto all'esame del Consiglio in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è messo a disposizione dei Consiglieri attraverso la piattaforma o mediante invio con mezzi telematici.

Art. 8 Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista nei casi di comprovata impossibilità del singolo Consigliere a partecipare in presenza e, comunque, a seguito di insindacabile valutazione da parte del Presidente del Consiglio; nella suddetta ipotesi la seduta si svolgerà con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9 Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento del Consiglio Comunale.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando il microfono che deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10 Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso alternativamente:
 - a) Per chiamata nominale da parte del Presidente del Consiglio, attivando il Consigliere il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
 - c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.

Art. 11 Votazioni a scrutinio segreto



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

1. In caso di proposte che richiedano l'espressione del voto in forma segreta non è possibile svolgere i lavori della seduta in videoconferenza, salvo intervenute modifiche al sistema informatico che garantiscano la segretezza del voto e sempre previo accordo in sede di conferenza dei capigruppo.

Art. 12 Verballi

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

2. Il verbale contiene inoltre:

- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
- l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
- la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, ovvero dal Sindaco per le sedute di Giunta Municipale, e l'esito della relativa votazione.

Art. 13 Sedute della Giunta Municipale, delle commissioni e Conferenza Capigruppo

1. Le sedute della Giunta Municipale, della Commissione Consiliare e della Conferenza dei capigruppo sono segrete.

2. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.

3. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 12.

Art. 14 Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala



COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo

né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio Comunale.

3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 15 Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento del Consiglio Comunale.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^